



SENT. n. 38/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21266** del registro di Segreteria, proposto da **L. M.**, nato ad omissis il omissis, C.F: omissis, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso e nel Loro Studio Legale in Arezzo Viale Michelangelo nc. 26, per le comunicazioni indicando gli indirizzi p.e.c. ed il n. fax;

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale di La Spezia, elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fucchi dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti (atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974 del 21 luglio 2015);

PER *“il ricalcolo della pensione in quota retributiva con applicazione delle aliquote previste dall'art. 17 comma 1 legge 724/1994 con decorrenza dal 1/01/1998 al 31/12/2011, oltre rimborso degli arretrati maturati”;*

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile

– c.g.c.);

Uditi, nella pubblica udienza del 31 marzo 2023, gli Avv.ti Chessa e Barbini, nonché l'Avv. Fuochi per i rispettivi assistiti;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio presso la Marina Militare a decorrere dal omissis, rivestendo il ruolo operativo di addetto alle macchine e di essere stato collocato in quiescenza con la qualifica finale di Primo Maresciallo Luogotenente, risultando titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con sistema retributivo con decorrenza dal 31.12.2018, ha chiesto con il presente gravame, depositato il 24.08.2022, la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2% sulla base pensionabile per il periodo di servizio maturato dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2011.

Egli lamenta che il proprio trattamento pensionistico sarebbe stato determinato in misura minore rispetto a quella dovuta, seppure coerentemente alla modalità di calcolo descritta negli atti di prassi e sul sito dell'Ente previdenziale, considerando che: *“Come risulta dalla Circolare Inpdap n. 21 del 18-09-2009 che si produce in allegato e dalla pagina Web dell'INPS (...), per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare, “privo del grado di ufficiale”, l'Inps (e prima l'Inpdap) effettua il calcolo della quota retributiva della pensione nei seguenti termini: per i primi 15 anni di servizio applicando l'aliquota del 35% pari al 2,33% annuo, dal 16esimo sino al 20esimo anno di anzianità quella del 1,8% annuo e dal 21esimo anno di anzianità sino al 31.12.1997 applica il coefficiente del 2,25%, mentre per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1/01/1998 attribuisce l'aliquota*

dell'1,8% annuo. Questa modalità di calcolo della pensione è stata effettuata anche nei confronti del sig. omissis (...)”.

Infatti, il computo della pensione con applicazione delle aliquote sopra descritte resterebbe difforme da quanto previsto dalla normativa di riferimento, derivando dall'errata applicazione del disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 in combinato con l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, dal momento che per il personale delle Forze Armate (Esercito, Aeronautica militare e Marina militare), privo del grado di ufficiale, il calcolo della quota retributiva della pensione, con decorrenza dall' 1.01.1998 e per le anzianità maturate fino al 31.12.2011, avrebbe dovuto essere effettuato attribuendo il coefficiente di rendimento annuale del 2% per ogni anno di anzianità maturata, così come previsto dall'art. 17, comma 1, della menzionata legge e dall'art. 1867 del Codice dell'Ordinamento Militare.

Invero, rimarca che il calcolo della propria pensione retributiva sarebbe stato erroneamente effettuato dall'Istituto estendendo l'applicazione dell'aliquota dell'1,8% prevista dalla norma speciale di cui all'art. 54, comma 5, del t.u. n. 1092/73 per il solo personale sottufficiale svolgente le mansioni di ufficio, in luogo dell'aliquota del 2% fissata in via generale per tutto il personale del Pubblico Impiego ai sensi della legge n. 724/94, art. 17, “*norma generale pienamente operativa nel Comparto Difesa e Sicurezza a decorrere dal 1.01.1998 così come stabilito dall'art. 1867 del d.lgs. 66/2010 codice ordinamento militare (nonché dagli art 6 e 8 del D.lgs 165/97).*”.

Alla luce del suddetto composito impianto normativo, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, con il quale il legislatore aveva esteso l'aliquota annua di rendimento vigente nell'AGO, pari al 2%, a tutti i regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta a

partire dall'1.01.1995, è stato sostenuto che al personale militare dovessero applicarsi le pregresse aliquote e che quella del 2% trovasse attuazione solo con decorrenza dall'1.01.1998 (*"In altre parole con la riforma menzionata le percentuali annuali di incremento previste dall'art. 54, comma 2, a decorrere dal 21esimo anno di servizio, originariamente previste nel 1,90%, 2,25% e 3,60 % a seconda della categoria di appartenenza del militare, vengono ricondotte all'aliquota del 2% annuo dal 1/01/1998 e non dal 01/01/1995 come previsto per la generalità degli iscritti"*), imponendosi nella specie la seguente disciplina: *"- applicazione dal 21° anno di anzianità e fino al 31.12.1997, dei coefficienti indicati alla Tabella 1 allegato B di cui all'art. 54 commi 3 e 4 per ogni anno di anzianità; - dall'1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità maturata, sempre nel rispetto dell'aliquota massima che non può in ogni caso superare l'80% della retribuzione pensionabile. Seguendo le modalità di calcolo corrette come sopra indicate, l'aliquota massima di pensione retributiva del signor omissis si attesta al 74,146% a fronte dell'aliquota attribuita da Inps del 71,075%, con un importo di pensione dovuto corrispondente ad € 41.539,94 annui lordi a fronte degli attuali e corrisposti € 40.017,61, come da conteggio che si allega."*

Inoltre, il suddetto erroneo conteggio avrebbe comportato una penalizzazione per il ricorrente rispetto ai pari grado del Comparto Sicurezza e Difesa *"e, in particolare, ai colleghi appartenenti ai corpi ad ordinamento militare, quali ex dipendenti dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza che si vedono invece applicare correttamente il coefficiente del 2% per ogni anno di anzianità maturato dal 1/01/1998, senza peraltro alcuna distinzione o limitazione relativa allo svolgimento delle mansioni d'ufficio (circolare Inpdap n. 22/2009 Arma CC)"*, allegando un provvedimento a mero titolo comparativo.

Documenta, altresì, la circostanza che tramite dei suoi legali, aveva inviato diffida a mezzo p.e.c. in data 9.02.2022 all'I.N.P.S., chiedendo il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, con applicazione della norma di legge invocata e il rimborso degli arretrati maturati e non liquidati, non ricevendo riscontro, dunque con “*formazione del silenzio rigetto*”.

Conclude, dunque, la stessa difesa chiedendo a questa Corte di: *1) accertare e dichiarare il diritto del sig. omissis, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 della legge 724/1994 in combinato con gli artt 6 e 8 del d. Lgs 165/97 e con l'art. 1867 del COM, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione del coefficiente di rendimento annuale del 2% per ogni anno di anzianità maturato dal 01/01/1998 al 31/12/2011, con ogni conseguenza di legge; il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e conseguentemente; 2) Condannare parte convenuta all'adeguamento del trattamento corrente e alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo, della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in base al criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, dalla scadenza di ciascun rateo e fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.*

2. Con memoria di costituzione, depositata il 28 marzo 2023, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., producendo giurisprudenza favorevole delle Sezioni giurisdizionali Friuli-Venezia Giulia e Puglia e sostenendo, con specifiche argomentazioni in linea con la circolare dell'I.N.P.D.A.P. n. 19 del 18 settembre 2009, l'infondatezza della pretesa e concludendo chiedendo il rigetto del

ricorso, con vittoria di spese

3. Nella pubblica **udienza del 31 marzo 2023**, il Giudice ha dato la parola ai

legali di parte attrice, iniziando l'Avv. Barbini ed esporre le questioni sottese

al ricorso, richiamandosi gli atti ed insistendo per l'accoglimento.

In particolare, ha indicato un precedente favorevole della Sezione Lazio (sent.

n. 645 del 2021) e chiesto di essere autorizzata alla produzione di un *vademe-*

cum estratto dalla pagina *web* dell'I.N.P.S., relativo alla determinazione delle

pensioni per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, non compren-

dendo la determinazione dell'aliquota dell'1,8 indicata a pag. 25 del docu-

mento. Non essendosi opposto l'Avv. Fuochi e trattandosi di atto liberamente

fruibile via *web*, questo Giudice ne autorizzava il deposito in udienza. Succes-

sivamente prendeva la parola l'Avv. Chessa per effettuare alcune precisazioni,

rimarcando la disparità di trattamento con il più favorevole trattamento di altre

forze armate, su cui la memoria dell'I.N.P.S. non aveva preso posizione.

Ricevuta la parola, l'Avv. Fuochi ha avvertito la ricostruzione *ex averso* pro-

posta, ritenendo che non potesse affatto rilevare la posizione previdenziale di

altri soggetti estranei alla causa. Egli ha richiamato la memoria in atti, insi-

stendo per il rigetto del ricorso, aderendo alla prospettazione giuridica delle

sentenze delle Sezioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia allegata in atti.

Le rispettive posizioni venivano confermate ed ulteriormente argomentate da

parte dei legali in sede di replica, conformemente agli scritti difensivi.

All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,

dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c..

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sulla rideterminazione del trattamento pensionistico,

nella parte assoggettata al sistema retributivo, in particolare sull'applicabilità del coefficiente di rendimento del 2% per ogni anno di contribuzione successivo al 1° gennaio 1998 nell'ipotesi del ricorrente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre norme rilevanti in fattispecie.

1.1 La legge 8 agosto 1995, n. 335 di *“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”* per *“garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione”* con disposizioni costituenti *“principi fondamentali di riforma economica sociale della Repubblica”* (art. 1, co. 1 e 2), ha introdotto il principio di *“commisurazione dei trattamenti pensionistici alla contribuzione”*, disponendo che la pensione è determinata con formula contributiva nei confronti del personale in servizio a far tempo dal 1.1.1996, *“moltiplicando il montante dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all’allegata tabella A relativo all’età dell’assicurato al tempo del pensionamento”* (art. 1, co. 6).

La norma, testualmente, ha fatto salve le vecchie regole della formula retributiva per chi avesse già maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (art. 1, co. 13), per cui gli elementi di calcolo sono costituiti dalla retribuzione pensionabile, dall'aliquota di rendimento e dall'anzianità contributiva.

In particolare, la suddetta aliquota esprime il coefficiente di rendimento che rappresenta la percentuale della base pensionabile determinante la pensione

Antecedentemente alle riforme, è noto che le aliquote di rendimento erano estremamente variegatae per comparti e qualifiche (cfr. legge 26 luglio 1965, n.

965 tabella A ovvero d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), generalmente più elevate rispetto all'AGO dei privati. Per quanto riguarda il sistema di calcolo

retributivo, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed il Codice dell'ordinamento militare hanno tendenzialmente omogeneizzato le aliquote al valore massimo

del 2% annuo (c.d. aliquota unica, via via decrescente e con le riduzioni

previste per le quote di pensione eccedenti il “*tetto pensionabile*” ex art. 12 del d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992), in considerazione delle retribuzioni.

Di seguito, il legislatore del c.d. decreto *Salva Italia* ha utilizzato la medesima tecnica di riforma strutturale per “*sbarramento temporale*”, disponendo con effetto dall’1.12.2012 il passaggio di tutti gli assicurati retributivi al sistema di calcolo contributivo (art. 24, comma 3, della **legge 22 dicembre 2011, n. 214**).

Conseguentemente, in siffatta ipotesi, la base pensionabile viene individuata attraverso tre quote: la quota A, calcolata per l’anzianità maturata al 31.12.1992, sulla base dell’80% dell’ultimo stipendio percepito al momento del collocamento in quiescenza (art. 13, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 503/1992), in considerazione delle voci aventi caratteristiche di fissità e continuità moltiplicate per 13 mensilità e spettante aliquota di rendimento; la quota B, per le anzianità maturate dall’ 1.01.1993 al 31.12.2011, calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati a ritroso della data di cessazione fino all’1.01.1993 e per un massimo di 120 mesi (media delle ultime dieci annualità) ove l’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1992 fosse pari o inferiore a 15 anni (art. 7 d. lgs n. 503/1992) e corrispondente aliquota; e l’ultima rata, la quota C, per le “*ulteriori anzianità contributive*” successive al 1.01.2012, calcolata integralmente con il sistema contributivo, costituita dal montante complessivo, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione diviso per 13 mensilità.

Per il personale militare, tra le altre categorie eccettuate dalla contrattualizzazione, l’art. 2, co. 23, lett. b), della riforma Dini delegava il Governo ad emanare norme di armonizzazione del trattamento di quiescenza con i principi ispiratori della medesima legge n. 335/1995. Tale delega è stata esercitata con il **d. lgs 30 aprile 1997 n. 165**, che, all’art. 6, comma 2, ha previsto che: “*In*

considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto”; all’art. 8, nel disporre l’applicazione di tali norme a decorrere dall’1.1.1998, ha stabilito che “fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e, se più favorevole, quella dell’art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724”; ed all’art. 11 ha statuito una norma finale di rinvio alla medesima legge n. 335 per quanto non disciplinato.

1.2. L’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede, in particolare, che: *“Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”.*

Per quanto rileva, tale disciplina è stata integrata dalla legge n. 335 del 1995, la quale, all’**articolo 2 (rubricato “Armonizzazione”), comma 19**, dispone che: *“L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa*

vigente”.

1.3 Di seguito, l'**articolo 1867 del codice dell'ordinamento militare** (c.o.m., approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii) ha previsto, al comma 1, che: *“Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza”* e, al comma 2, che: *“Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”*.

Tale norma (rubricata *“Misura del trattamento normale”*), dopo aver previsto, al primo comma, che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”*, al **secondo comma** ha disciplinato, in via generale per i militari, la c.d. **“percentuale di aumento annua”**, disponendo che: *“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*, diversamente regolata dai successivi commi terzo, quarto, quinto e sesto, per specifiche categorie di ufficiali, sottufficiali e personale militare delle forze armate.

2. La difesa dell'I.N.P.S., nel contestare la pretesa attorea, ha osservato che la norma invocata (art. 2, comma 19, della c.d. legge Dini) non rapporta l'aliquota di rendimento *“alle aliquote valide per il periodo precedente”*, al contrario

prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge 724/94, *“non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”*, direttamente individuata attraverso i rinvii operati dall'art. 1867, comma 2 del c.o.m. Sostiene, infatti, la difesa dell'Ente previdenziale che: *“quando l'art. 2, comma 19 afferma che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1 della L. n. 724/1994 non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente, il legislatore non vuole rapportare l'aliquota del 2% con “le aliquote valide per il periodo precedente”, come sostenuto dal ricorrente, bensì vuole rapportare l'aliquota del 2% introdotta dalla legge del 1994 (ai fini, non lo si dimentichi, di una armonizzazione al regime previdenziale generale, non per premiare alcuni) con quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973”*.

Pertanto, *“Attenendosi a codesta specifica previsione normativa l'Istituto ha applicato al ricorrente, titolare di pensione liquidata con sistema retributivo, il primo comma (2,33% per i primi 15 anni di servizio e 1,80% fino al ventesimo) per un totale di rendimento complessivo del 44% per i primi venti anni di servizio. Ha applicato il terzo comma, con l'aliquota del 2,25% per ogni anno o frazione (come nel caso di specie) di anno successivo al ventesimo sino al 31.12.1997. E, per restare alla controversia in esame, ha applicato il secondo comma che prevede un aumento dell'aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio utile oltre al ventennio.”*.

Avendo la parte ricorrente compiuto i primi venti anni di servizio anteriormente al 31 dicembre 1997, la percentuale di aumento annua per il periodo che va dal compimento del ventennio a tale ultima data è stata individuata

dall'I.N.P.S. nella misura del 2,25%, in applicazione – non controversa - del combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, recanti un “*regime differenziato*” più favorevole rispetto alla previsione generale del secondo comma, ai sensi del quale, invece, la percentuale del 44% (di cui al primo comma) da riferire, appunto, ai primi due decenni, “*è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo*”.

Per il periodo successivo, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 (data sino alla quale sono valorizzate le anzianità di servizio mediante il sistema retributivo), il patrocinio attoreo sostiene che lo stesso articolo 1867 c.o.m. comporti l'applicazione della percentuale di aumento annua del 2%, prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 724 del 1994, poiché questa, avuto riguardo al disposto dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995, è, comunque, meno favorevole di quella applicata fino al 31 dicembre 1997 (2,25%).

3. Per quanto premesso ed alla luce delle considerazioni che seguono, il ricorso non può trovare accoglimento.

In tal senso, peraltro, si rappresenta che la questione è stata già condivisibilmente decisa dalla Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia di questa Corte, con le sentenze 29 dicembre 2021, n. 225 e 7 febbraio 2023, n. 4, oltre che dalla Sezione giurisdizionale Puglia sent. 2 febbraio 2023, n. 46, che si ritengono pertinenti al caso concreto.

In particolare, nella citata sentenza n. 4 del 2023, è stato ritenuto che: “*L'esposizione attorea, seppur logica e lineare, non sembra, però, aver considerato il tendenziale orientamento verso l'armonizzazione dei sistemi pensionistici di cui è espressione anche l'articolo 1839 c.o.m., secondo cui “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i*

dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice". In questa prospettiva, l'articolo 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995 precluderebbe il riferimento, anche ai soli fini comparativi, al <regime differenziato> più favorevole (nel caso di specie, 2,25% di <percentuale di aumento> annua), lasciando spazio solo per quello generale di cui al secondo comma dell'articolo 54 del d.P.R. 1092 del 1973 ("1.80 per cento" di <percentuale di aumento> annua) e, così, allineando, per il profilo in esame, il computo del trattamento pensionistico del personale militare a quanto previsto per gli altri "dipendenti dello Stato", in ossequio al principio generale recato dal citato articolo 1839 c.o.m.: **l'articolo 44, primo comma del d.P.R. 1092 del 1973**, dispone, infatti, che "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento".

Conseguentemente, alla luce dei limiti posti dal predetto articolo 2, comma 19, non residua spazio alcuno - riguardo al periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 - per l'applicazione della <percentuale di aumento> annua del "2 per cento" prevista dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 724 del 1994. L'applicazione che l'Ente previdenziale ha fatto dell'articolo 1867 c.o.m. appare, dunque, quella preferibile.

Questa Sezione aveva, del resto, già affermato <che in un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici, come espressamente indicato dall'art. 1839 del C.O.M., a tenore del quale "Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice", il riferimento alla

disposizione di cui all'art. 54 [del d.P.R. n. 1092 del 1973], contenuto nell'art. 1867 C.O.M., esprime la chiara esigenza di fissare un limite massimo di trattamento derivante dall'applicazione (a decorrere dall'1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 724/94.

Ancora, l'espresso rimando che l'art. 1867 C.O.M. fa alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (a mente del quale, l'applicazione delle aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, non possono determinare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente) riceve in questo caso una specificazione, per la categoria del personale militare, con il richiamo all'art 54 [del d.P.R. n. 1092 del 1973], recante appunto le modalità di computo delle pensioni dei militari. Dalle considerazioni che precedono si trae dunque che all'assegno pensionistico del ricorrente non può essere applicato il coefficiente di calcolo annuo del 2% e ciò a mente del chiarissimo dettato dell'art. 1867 C.O.M.; strettamente aderente al dato normativo appare quindi l'operato dell'INPS che ha applicato alle anzianità di servizio del ricorrente le diversificate aliquote previste dalla normativa vigente» (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 225 del 29 dicembre 2021).”.

4. Invero, con la legge di riforma n. 335 del 1995 ha assunto rilievo primario, per le pensioni pubbliche, la problematica delle fonti di finanziamento e dei sistemi di calcolo della prestazione, anche nell'ottica della solidarietà intergenerazionale e dei principi costituzionali che governano il diritto a pensione, non per favorire alcuni rispetto ad altri e tenuto conto dei regimi differenziati esistenti, tra le categorie del pubblico impiego in generale e tra militari, pur appartenenti al medesimo comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Tali disposizioni si saldano con l'armonizzazione delle aliquote di rendimento (legge n. 724 del 1994), con l'inasprimento dei requisiti d'accesso e con le limitazioni alla base pensionabile ed alla pensione di anzianità (d.lgs. 503 del 1992), sino alla sua trasformazione in pensione "anticipata".

Infatti, il dettato dell'art. 2, comma 19 della legge n. 335 del 1995 è stato rivolto proprio ad evitare gli effetti perversi che la disposizione dell'art. 17 della legge n. 724 del 1994 avrebbe creato nei vari comparti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in relazione alle generalmente più basse anzianità contributive richieste ai militari per accedere alla pensione, non potendo comportare l'applicazione della aliquota del 2% un rendimento maggiore di quello conseguibile in base alla normativa precedente (senza poter rapportare tale aliquota con le aliquote valide ante riforma nel periodo precedente), in ossequio al nitore del dettato normativo ed agli specifici rinvii espressi dall'art. 1867 c.o.m., alla percentuale di aumento annua dell'1,8 imposta in via generale dall'art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 1092 del 1973 (a prescindere dai regimi differenziati introdotti per specifiche categorie di ufficiali e sottufficiali nei commi seguenti ed in conformità a quanto previsto per i civili dall'art. 44, comma 1, del medesimo t.u.) ed al principio generale di armonizzazione declinato dal citato articolo 1839 c.o.m., regolante il trattamento pensionistico normale.

Quanto sopra viene chiaramente confermato anche dalla circolare I.N.P.D.A.P. n. 21 del 18 settembre 2009, prodromica al subentro da parte del medesimo Istituto nelle competenze dell'Amministrazione della Difesa, la quale, evidenzia che: "*il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali*

di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997. Per effetto dell'innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell'anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l'aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data".

5. Il calcolo effettuato dall'Istituto previdenziale, per quanto detto, appare pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Non possano rilevare, nella specie, raffronti tra differenti atti di prassi e pagine web dell'I.N.P.S., non costituenti fonti di rango normativo e, del pari, con provvedimenti pensionistici di soggetti non evocati in giudizio.

La suddetta tesi difensiva, invero, appare basata su argomentazioni poste non a sostegno della sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente, quanto piuttosto della ritenuta disparità di trattamento determinata dal venir meno degli elementi giustificativi a suo tempo posti a fondamento dei benefici previsti e differentemente regolati per le specifiche categorie di ufficiali, sottufficiali e personale militare delle forze armate, rispetto a tutto il personale civile.

6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11

agosto 1973, n. 533, oltre che nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese c.d. legali tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., in considerazione della novità delle questioni oggetto del presente giudizio e di alcuni non omogenei orientamenti emersi nella giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa interamente le spese di lite tra le parti. Dispone altresì che, a cura della Segreteria, siano svolti gli adempimenti di rito.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2023